

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO CENTRALE DETENUTI E TRATTAMENTO

Prot. n. 500422

Roma, 02/05/2001

LETTERA CIRCOLARE

OGGETTO: Sezioni c.d. “protette”. Criteri di assegnazione dei detenuti.

Continuano a pervenire a questa Centrale Amministrazione segnalazioni di sovraffollamento delle sezioni c.d. “protette”, ovvero richieste di trasferimento di soggetti con asseriti problemi di incolumità personale da istituti non dotati delle predette sezioni.

Dall'esame di tali richieste è emersa l'esistenza di una preoccupante quanto diffusa prassi in base alla quale si procede all'inserimento del detenuto in sezione “protetta”, ovvero – ove ciò non sia possibile – in situazione di “isolamento”, a seguito della mera dichiarazione dello stesso di avere non meglio precisati “problemi di incolumità personale”.

Tale consuetudine – ancorché comprensibilmente finalizzata ad agevolare la gestione di detenuti che hanno, per i motivi più svariati, difficoltà di rapporti con la restante popolazione penitenziaria – tuttavia comporta un evidente snaturamento delle sezioni “protette”, istituite per rispondere ad esigenze di tutela di determinate categorie di detenuti per motivi **oggettivamente esistenti** ancorché talora connessi a caratteristiche soggettive dei ristretti (ad esempio perché transessuali).

Inoltre si è già potuto apprezzare come tale prassi abbia provocato un aumento di dichiarazioni di asseriti problemi di incolumità personale da parte dei detenuti, in tal senso indotti non da precisi motivi di timore, bensì dalla prospettiva di ottenere l'inserimento in cella singola ed in genere una sistemazione più favorevole rispetto alla restante popolazione detenuta.

E' agevole prevedere che il consolidarsi di tale situazione determinerà a breve l'ingestibilità delle sezioni “protette” la cui funzionalità è invece determinante per una miglior gestione penitenziaria.

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Si dispone pertanto quanto segue.

§1. Le sezioni “protette” sono destinate al contenimento di soggetti che abbiano il divieto di incontro con la restante popolazione detenuta per condizioni personali ovvero per ragioni detentive e/o processuali.

§2. Ribadendo quanto già precisato con nota prot. n.550868/14874 del 17.04.1999 si precisa che le sezioni in argomento possono contenere promiscuamente soggetti con problemi di tutela di natura diversa.

E' fatta salva, ovviamente, anche la possibilità che vi siano sezioni “protette” destinate soltanto a detenuti le cui esigenze di tutela abbiano la medesima causa.

§3. Il divieto di incontro con la restante popolazione penitenziaria non potrà ritenersi sussistente unicamente sulla base di una mera affermazione del detenuto in tal senso, ma dovrà essere giustificato da ragioni oggettive che le Direzioni avranno cura di individuare anche assumendo più dettagliate notizie dal detenuto.

§4. Le ragioni oggettive idonee a giustificare l'inserimento in sezioni “protette” potranno consistere in indicazioni fornite in tal senso dall'Autorità Giudiziaria.

§5. L'inserimento in sezione “protetta” potrà avvenire, per pregresse condotte processuali o penitenziarie (ad esempio per condotte di sostanziale collaborazione ovvero per comportamenti risolvendosi in molestie in danno di uno o più detenuti), anche in assenza di specifiche indicazioni dell'A.G..

In tal caso, tuttavia, la Direzione avrà cura di acquisire preventive notizie dal detenuto in ordine alla causa del presunto pericolo per l'incolumità, al fine di valutare se vi sia effettiva necessità di inserimento in sezione “protetta” ovvero non vi sia concreto pericolo (ad esempio perché il coimputato è ristretto altrove) o ancora se vi sia la possibilità di ovviare al problema di incolumità semplicemente trasferendo il detenuto.

In tale ultimo caso la Direzione comunicherà quanto accertato al PRAP e/o a questo Centrale Ufficio per gli eventuali provvedimenti di competenza.

§6. Le ragioni oggettive potranno altresì rinvenirsi in specifiche condizioni personali dei detenuti (ad es. transessuali) ovvero nella pregressa appartenenza a Forze dell'Ordine, Magistratura, ed in genere a categorie invise alla popolazione penitenziaria.

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

§7. Si potranno ritenere, altresì, in pericolo di incolumità personale, i soggetti ristretti per reati tradizionalmente accompagnati da una particolare riprovazione sociale (violenza carnale, reati nei confronti di minori, ecc.).

Tale caratteristica **non** si rinviene (salva la concomitante presenza di motivi ulteriori e specifici di pericolo) nell'essere il detenuto ristretto per il reato di sfruttamento della prostituzione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO